



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 24/02/2004

OGGETTO :

SOCIETA' SOVERIA ENERGETICA - ESAME STATUTO.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **febbraio ventiquattro duemilaquattro** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 22/03/2004, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOTT. MARIO C ALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE	X	
DE FAZIO ANTONI O	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO MARIO	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORI O ANGELO	CONSIGLIERE	X	
CHiodo PIERO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO SALVAT ORE LUIGI	CONSIGLIERE	X	
ROCCA DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
COLISTRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
SIG. SIRIANNI A NGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE	X	
SCALISE EGIDIO GAETANO	CONSIGLIERE	X	
CALOIERO MIMMA	CONSIGLIERE	X	
DE CELLO FILIPP O	CONSIGLIERE		X
MICHELE CHIODO	CONSIGLIERE		X
Sig. CERRA RAFF AELLO	CONSIGLIERE		X
PASCUZZI PASQUA LE	CONSIGLIERE		X
MARASCO MARIO	CONSIGLIERE		X

Totale 18 10

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale: Partecipa Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT.ANTONIN O FERRAILOLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **MARIO CALIGIURI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona il Sindaco, il quale richiama all'Assemblea i precedenti atti già adottati in ordine all'argomento, e cioè la delibera consiliare n. 48 del 14.07 2003, ad oggetto: "Politiche energetiche comunali"; le delibere di Giunta Comunale n. 126 del 18.07.2003 e n. 155 del 14.10.2003, con le quali sono state approvate, rispettivamente, le Linee Guida per il Piano Energetico Ambientale Comunale (PEAC) di Soveria Mannelli ed il preliminare del PEAC; la delibera di Consiglio Comunale n. 5 con la quale è stata approvata la costituzione della Società "Soveria Energetica", per la gestione delle politiche energetiche del Comune, nonché i servizi di interesse pubblico connessi alla materia energetica (produzione e vendita energia elettrica da fonte solare, eolica o da idrogeno). Rammenta inoltre che, con la medesima deliberazione, era stato affidato al Segretario Comunale l'incarico di predisporre gli atti necessari, compreso lo Statuto e la definizione delle procedure per l'individuazione del socio privato.

Dà quindi lettura dello schema di Statuto, predisposto dal Segretario Comunale, proponendone l'approvazione ed evidenziando che sussiste ancora la necessità di individuare il socio privato.

Al termine del dibattito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO:

CHE l'art. 113 del D. Lgs. n. 267 del 2000 prevede che i servizi pubblici a rilevanza economica, tra i quali dovrebbero rientrare quelli oggetto della costituenda società, sono gestiti mediante affidamento diretto, tra le altre, a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano ovvero a società a capitale misto pubblico privato, in cui il socio privato venga prescelto attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;

Che, a seguito di un approfondito esame della situazione si è ritenuto di optare inizialmente per la forma della società a responsabilità limitata che consente di conferire un capitale sociale non elevato in attesa di verificare le condizioni di un suo possibile aumento in relazione al grado di realizzazione degli scopi perseguiti;

Che la Società potrebbe essere altresì aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

CHE, in qualunque forma venga costituita, a tale società potranno essere affidati tutti i servizi rientranti nell'oggetto sociale, con possibilità di espansione nei territori limitrofi per l'assunzione di commesse legate all'espletamento di servizi analoghi per conto di soggetti pubblici e/o privati;

CHE, per quanto riguarda il capitale sociale, la quota a carico del Comune, che dovrà comunque essere maggioritaria, sarà definita con successivi atti;

RILEVATO che il Segretario e Direttore Generale del Comune ha predisposto uno schema di Statuto della costituenda società, nella forma della S.r.l., denominata "Soveria Energetica", posto all'attenzione del Consiglio per la sua approvazione e conforme alle modifiche recentemente apportate al codice civile in materia di società;

SENTITA la relazione del Sindaco ed ascoltati i chiarimenti tecnici forniti dal Segretario Comunale;

RITENUTO di dover assumere le necessarie determinazioni per la costituzione, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, di una società avente ad oggetto la gestione delle politiche e dei servizi energetici del Comune di Soveria Mannelli, approvandone il relativo Statuto;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE lo statuto della costituenda S.r.l., denominata "Soveria Energetica", ad oggetto la ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie prodotte nell'ambito del territorio del Comune di Soveria Mannelli;
- 2) DI PRECISARE che, per quanto riguarda il capitale sociale, la sua definitiva determinazione unitamente alla quota a carico del Comune, che dovrà comunque essere maggioritaria, sarà definita con successivi atti;
- 3) DI DELEGARE al Sindaco ed alla Giunta Comunale l'adozione degli atti conseguenti e necessari alla costituzione della società, compresa la scelta del socio o dei soci nelle forme di legge, l'approvazione dell'atto costitutivo e la determinazione della quota del capitale a carico del Comune.

STATUTO

DELLA

SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA

SOVERIA ENERGETICA Srl

CON SEDE IN SOVERIA MANNELLI (CZ)

ART. 1 Costituzione

1. E' costituita una società denominata "SOVERIA ENERGETICA – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, in breve **SOVERIA ENERGETICA Srl**"

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede in Soveria Mannelli (CZ) all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese di Catanzaro ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. cod. civ).

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece all'Assemblea deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1

ART. 3 – Oggetto

1. La società ha come scopo la garanzia dell'autonomia energetica del Comune di Soveria Mannelli oggetto e come oggetto la ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie ed in particolare:

- lo studio, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione di sistemi, di reti e di impianti di produzione, di distribuzione e/o cessione di energia utilizzando fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili;
- la gestione di servizi energetici e/o ambientali e/o tecnologici a rete e non;
- lo studio, la progettazione, il finanziamento, la realizzazione di interventi di recupero energetico ed ambientale;
- la realizzazione di studi e di ricerche di settore, l'attività di divulgazione e di formazione nel settore energia anche per conto terzi;
- ogni altra attività nei campi di altri servizi a rete;

2. La Società, oltre a gestire l'affidamento diretto da parte del Comune di Soveria Mannelli dei servizi pubblici preindicati, potrà acquisire i contratti relativi alle attività statutarie sia da privati che da altri soggetti pubblici, mediante affidamento diretto per partecipazione alla presente Società o per concessione di pubblico servizio o appalto di servizi.

3. La società, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, potrà accedere a finanziamenti pubblici e privati, sia in forma di fondo perduto che di tasso agevolato, inerenti l'oggetto specificato. Potrà altresì chiedere a Pubbliche Amministrazioni, in principal modo amministrazioni comunali e agli Enti Pubblici presenti nella compagine sociale, l'autorizzazione a collaborare nel coinvolgimento delle cittadinanze per la sperimentazione dei servizi e del monitoraggio del gradimento.

4. La Società potrà inoltre attuare rapporti di collaborazione e/o di partecipazione con qualsiasi Ente, pubblico e privato, persona fisica e giuridica. Potrà prestare fidejussioni o garanzie di qualsiasi genere anche per conto terzi.

5. Tutte le attività sociali potranno essere svolte a favore di soggetti pubblici e/o privati operanti sul territorio nazionale ed estero, anche attraverso lo sviluppo di collaborazioni internazionali.

6. In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non in via prevalente e nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di intermediari abilitati la società potrà:

compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, nel rispetto delle leggi vigenti, utile ed opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere e gestire partecipazioni in altre società, anche consortili italiane ed estere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, qualunque sia l'oggetto sociale, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare del D.lgs n 385 del 1993, artt. 106 e seguenti, secondo quanto pure disposto

dal D.Min. Tesoro del 6 luglio 1994, precisandosi che è espressamente escluso lo svolgimento di tali attività nei confronti del pubblico.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale; potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

7. La società intende avvalersi delle agevolazioni normative, contributive e finanziarie rivenienti da normative vigenti e future.

8. I rapporti tecnici per l'erogazione dei servizi tra la Società e il Comune di Soveria Mannelli sono regolati da apposite convenzioni di affidamento dei servizi con riferimento a quanto previsto nel piano tecnico economico e finanziario approvato nelle delibere di costituzione e facente corpo con il presente atto.

9. La società, per lo svolgimento dei fini sociali, si avvarrà, ove necessario, di professionisti abilitati e richiederà preventivamente tutte le autorizzazioni amministrative che le disposizioni applicabili dovessero renderle obbligatorie.

ART. 4 - Durata

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2025 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

ART. 5 – Il capitale

1. Il capitale sociale è di euro (Euro).

2. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c. gli aumenti del capitale possono essere effettuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

4. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 6 - Il Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali.

2. Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

ART. 7 - Trasferimenti di partecipazioni

I trasferimenti di partecipazioni anche a favore di soci sono efficaci nei confronti della Società solo quando sono stati preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della società che è tenuto a deliberare entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, effettuata a mezzo lettera raccomandata.

Nella richiesta di alienazione delle quote deve essere indicato il prezzo di cessione e l'eventuale acquirente.

Nel silenzio del Consiglio di Amministrazione, decorso il termine indicato nel primo comma, le partecipazioni sono liberamente trasferibili.

Ai soci è riservato il diritto di prelazione all'acquisto da esercitarsi nei 30 giorni successivi alla proposta di alienazione accolta dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, quest'ultimo è riconosciuto in proporzione alle quote possedute dai soci interessati.

ART. 8 – Recesso dei soci

Il diritto di recesso è ammesso nelle ipotesi previste dalla legge.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel registro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la sua comunicazione è pervenuta alla società.

Il diritto di recesso, comunque, non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della sua partecipazione.

ART. 9

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa.

ART. 10

Nelle ipotesi di cui al precedente articolo 6 (sei), le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorni in cui ha effetto il recesso; ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede della società su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dal momento del recesso.

Il rimborso avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2473 del codice civile.

ART. 11

L'assemblea è composta da tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti anche nei casi in cui è ammesso il recesso. La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

ART. 12

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci. In ogni caso il voto compete a ciascuna socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART. 13

Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo 12 (dodici) le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura. Qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale il nuovo socio potrà sottoscrivere la

decisione in luogo del cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero idonea attestazione degli amministratori.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto dal successivo articolo 16.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 14

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in Europa.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività l'assemblea deve essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, qualora nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente della assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati della votazione.

ART. 16

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub - delega.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, sindaci e revisore.

ART. 17

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

ART. 18

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e quelle relative allo scioglimento anticipato devono comunque riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea può delegare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare uno o più aumenti di capitale sociale.

ART. 19

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri secondo le determinazioni dell'assemblea dei soci.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 del codice civile.

ART. 20

Gli amministratori restano in carica sino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. In quest'ultimo caso gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato costituito.

Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, i restanti o in mancanza i soci, dovranno convocare immediatamente l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita per accettazione dei nuovi amministratori o l'assemblea ordinaria abbia deliberato di affidare l'amministrazione societaria ad un amministratore unico.

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma, da spedirsi almeno un giorno prima. E' ammessa la comunicazione tramite fax od e-mail.

Il Consiglio potrà validamente riunirsi anche senza la predetta formalità, qualora siano presenti tutti i membri del consiglio, il presidente e gli eventuali amministratori delegati.

La riunione si intende regolarmente costituita pur in mancanza di alcuni membri del consiglio purch'essi ne siano stati preventivamente ed esaustivamente informati.

Il Consiglio di Amministrazione risulta legalmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone le relative attribuzioni. Il Consiglio può nominare inoltre direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

ART. 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società.

La rappresentanza della società spetta anche agli Amministratori delegati.

La rappresentanza spetta anche ai direttori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 23

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

ART. 24

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Al collegio sindacale si applicano le norme di cui agli 2397 e seguenti del codice civile.

ART. 25

Qualora, in alternativa al collegio sindacale, e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ART. 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti nel bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

ART. 27

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando :

- il numero dei liquidatori
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti dei poteri dell'organo liquidativo.

ART. 28

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede del domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; deciderà in via irrituale secondo diritto. Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche per le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dai soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dai soci che riporti il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART. 29

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora le stesse nulla prevedono, a quelle dettate per le società di persone.

**Pareri ai sensi dell' art. 49 - comma 1 - del DL.gs. 267/2000,
in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale**

Visto l'art. 49 - del DL.gs, 267/2000;

Il sottoscritto Dott. Antonino Ferraiolo in qualità di Segretario Comunale, esprime parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica dell'atto di cui sopra.

Osservazioni:

Soveria Mannelli 19.02.2004

IL RESPONSABILE
- Dott.Antonino Ferraiolo-

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **24/02/2004**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 12/03/2004 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Il Responsabile dell'Area Finanziaria
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MARIO CALIGIURI

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONIN O FERRAILOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONIN O FERRAILOLO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/03/2004 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **22/03/2004**

Il Segretario Comunale
DOTT.ANTONIN O FERRAILOLO